Aree vietate

1. Le attività artistiche su strada possono essere svolte sul territorio del Comune di Venezia dalle ore 9.00 alle ore 20.00, ad eccezione delle zone sotto elencate

Centro Storico di Venezia

- a) l'area del Centro Storico individuata con colore giallo nella planimetria allegata alla lettera "B" del Regolamento Comunale nonché
- b) Campo Santa Margherita;
- c) tutti i ponti del Centro Storico e delle isole, compresa l'area immediatamente antistante gli stessi:
- d) tutte le calli e fondamenta con larghezza inferiore ai sei metri;
- e) in corrispondenza dell'intersezione tra calli, fondamenta, campi, campielli, corti, vie, etc.;
- d) si sottolinea inoltre che in prossimità dei plateatici dei pubblici esercizi e sui Sagrati delle Chiese è vietato lo svolgimento dell'attività di suonatore.

E' possibile ottenere la planimetria consultando il sito del Comune alla pagina http://www.comune.venezia.it/it/artistidistrada oppure inviando richiesta a pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it

Centro di Mestre-Carpenedo

L'area individuata con colore giallo nella planimetria allegata alla lettera "C" del Regolamento Comunale. E' possibile ottenere la planimetria consultando il sito del Comune alla pagina http://www.comune.venezia.it/it/artistidistrada oppure inviando richiesta a pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it

In tutto il territorio del Comune di Venezia è vietato sostare

- a) davanti le entrate di chiese, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento; b) nei luoghi in cui, ai sensi del Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dei vigenti criteri regolamentari, non è previsto il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del plateatico:
- c) per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar, ecc.).
- 2. Con ordinanza sindacale, su segnalazione della rispettiva Municipalità, possono essere individuate altre zone o località del Comune di Venezia ove vietare l'esercizio dell'arte di strada.
- 3. Per quanto riguarda le aree del Comune di Venezia ove é prevista la circolazione di veicoli, pedoni ed animali in applicazione del Codice della Strada, l'artista di strada deve osservare anche le norme di comportamento previste dal Codice della Strada, con particolare riferimento alle norme che disciplinano il comportamento dei pedoni, senza costituire pericolo od intralcio alla circolazione. In ipotesi di violazione é soggetto alle sanzioni previste nel Codice della Strada.

Altre prescrizioni: l'artista di strada può esibirsi nello stesso luogo senza obbligo di spostamento per un periodo massimo di due ore, salvo che, per la peculiarità della sua attività, non provochi disturbo alla quiete delle persone o crei assembramento tale da arrecare intralcio alla viabilità. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno sul suolo (c.d. madonnari) devono usare materiali non permanenti, che non danneggino il sedime stradale, i selciati, è fissato un limite orario di due ore che decorre dal completamento dell'opera.

Fermo restando che l'attività è vietata dalle ore 20:00 alle ore 9:00, si precisa che ai sensi del comma 1 art. 65 del regolamento comunale di Polizia e Sicurezza Urbana, è vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati anche dalle ore 12.00 alle 15.00. Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 6 art. 65 del suddetto regolamento, è vietato l'uso di amplificatori sonori collocati all'esterno degli edifici.